



## TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA

Il Giudice dott. Matteo Buffoni ha pronunciato il seguente

### DECRETO

nel procedimento di omologazione del piano del consumatore rubricato al n. 5/2019 R.G., promosso da GAMBARDELLA MASSIMO, C.F. GMBMSM65L01H703O, nato a Salerno l'1/7/1965 e residente in Settimo Torinese (TO), Via A. De Francisco n. 29/22 int. A, elettivamente domiciliato in Torino, Via Giuseppe Grassi n. 4 presso lo studio degli avv.ti Chiara Cracolici e Alessandro Curletti, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso

*oggetto: piano del consumatore*

1. Con ricorso *ex art. 7 e ss.*, legge 3/2012 depositato il 5/12/2019 il sig. Massimo Gambardella proponeva ai creditori, con l'ausilio del dott. Davide Borla (professionista nominato in sostituzione dell'Organismo di Composizione della Crisi *ex art. 15*, comma 9 della stessa legge) un "piano del consumatore" contenente le previsioni di cui all'art. 7, comma 1.

In data 24/1/2020 il Giudice delegato per la trattazione del procedimento, rilevato che la proposta integrava i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, emetteva il decreto di cui all'art. 12-*bis*, comma 1, fissando l'udienza del 13/3/2020 e dando atto che non risultava la pendenza di procedure esecutive da sospendere *ex art. 12-bis*, comma 2.

L'udienza veniva rinviata al 12/6/2020 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Essa si svolgeva secondo le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020. Il dott. Borla dava atto che le comunicazioni ai creditori erano andate a buon fine e che nessun creditore aveva contestato la convenienza del piano. I difensori del ricorrente insistevano per l'omologa e il Giudice si riservava. In pari data il dott. Borla, su invito del Giudice, depositava in forma telematica



la prova dell'avvenuta comunicazione ai creditori, sia con riferimento all'udienza non tenuta che con riferimento all'udienza del 12/6/2020.

2. Sussiste la competenza territoriale di questo Giudice, atteso che il sig. Gambardella risiede in Settimo Torinese, Comune compreso nel circondario del Tribunale di Ivrea.

3. Il sig. Gambardella è da considerarsi consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, lett. b), in quanto i debiti presi in considerazione nel piano non sono stati contratti nell'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale.

4. È dimostrato lo stato di sovraindebitamento: in considerazione delle spese mensili necessarie al sostentamento del sig. Gambardella (euro 1.024,46) e della situazione reddituale dello stesso (che percepisce mediamente – all'incirca – euro 1.039,42 mensili a titolo di provvigione per l'attività di vendita “porta a porta”), il ricorrente non è in grado di sostenere le rate dei finanziamenti contratti, come risultanti dal prospetto riportato alle pagg. 2-7 del ricorso.

5. Al ricorso è stata allegata la relazione del dott. Borla, che ha attestato la fattibilità del piano ed ha formulato un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata dal consumatore. Il professionista ha inoltre evidenziato come la proposta “*risulti fattibile e maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria*” (cfr. pag. 7 della relazione).

Si aggiunga che, stando a quanto esposto dal professionista, non risultano atti di frode, né emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dal sig. Gambardella. Sotto questo secondo profilo si osserva anzi che la situazione in cui versa il ricorrente trova la sua origine nel trasferimento per motivi lavorativi da Fisciano (SA) a Torino, con conseguente aggravio di spese e maggior difficoltà nel reperire la liquidità necessaria per far fronte alle obbligazioni contratte in passato con istituti di credito e società finanziarie.

6. Il piano prevede il pagamento integrale mediante le somme di cui *infra* dei crediti prededucibili (pari a complessivi euro 4.511,80: cfr. tabella riportata a pag. 11 del ricorso) entro 30 giorni dal “passaggio in giudicato” del decreto di omologa. Entro lo stesso termine avverrà il pagamento integrale dell'unico creditore privilegiato (Regione Piemonte, *in parte qua*) e il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 24,50%, per un importo complessivo di euro 18.588,20.



Il fabbisogno del piano ammonta ad euro 23.100,00, così reperiti:

- euro 17.500,00 verranno versati sul conto corrente intestato alla procedura – subordinatamente al “passaggio in giudicato” del decreto di omologa – mediante richiesta di riscatto di una quota del Fondo Pensionistico contratto con Alleanza Assicurazioni s.p.a.;
- euro 2.600,00 verranno ricavati tramite il riscatto delle azioni Saint Gobain detenute presso BNP Paribas. Anche questa somma verrà versata sul conto corrente intestato alla procedura subordinatamente al “passaggio in giudicato” del decreto di omologa. Il ricorrente si è impegnato a integrare l’eventuale differenza nell’ipotesi in cui il valore delle azioni dovesse diminuire al momento della richiesta di riscatto;
- euro 3.000,00 sono stati accantonati dal ricorrente e messi a disposizione della procedura tramite consegna al dott. Borla dell’assegno circolare recante il predetto importo; anche tale somma verrà versata sul conto corrente intestato alla procedura subordinatamente alla “passaggio in giudicato” del decreto di omologa.

7. Giova ribadire che il dott. Borla ha comunicato a tutti i creditori la proposta del sig. Gambardella nonché i decreti di fissazione dell’udienza del 13/3/2020 (che non si è tenuta) e dell’udienza del 12/6/2020 (cfr. documentazione prodotta in forma telematica dallo stesso professionista in data 12/6/2020).

Benché tutti i creditori siano stati ritualmente notiziati, non sono state formulate contestazioni in ordine all’effettivo ammontare dei crediti e nemmeno in ordine alla convenienza del piano.

8. In conclusione: il piano del consumatore deve essere omologato, con tutti gli effetti previsti dall’art. 12-ter.

### **P.Q.M.**

Visto l’art. 12-bis, legge 3/2012, omologa il piano del consumatore proposto dal sig. Massimo Gambardella, come esposto nel ricorso e nella relazione del professionista nominato *ex art.* 15, comma 9, legge 3/2012 depositati il 5/12/2019;

Evidenzia che, ai sensi dell’art. 12-ter, legge 3/2012, dalla data dell’omologazione i creditori per causa o titolo anteriore non potranno iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari, e nemmeno potranno acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, inoltre i



creditori con causa o titolo posteriore non potranno procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

Dispone che, entro 30 giorni dalla sua comunicazione a cura della Cancelleria:

- il presente decreto sia comunicato a cura del dott. Borla a ciascun creditore (presso la residenza o la sede legale) tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata;
- il presente decreto sia pubblicato in versione integrale sul sito *internet* del Tribunale di Ivrea a cura del dott. Borla.

Incarica la Cancelleria di comunicare il presente decreto al sig. Gambardella e al dott. Borla.

Ivrea, 23/7/2020

Il Giudice

(dott. Matteo Buffoni)

